

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-342 del 21/01/2025
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di Sassuolo (MO), Via Radici in Piano, richiesta dalla ditta EVICARRI SPA - BENEFIT, per l'attività di assistenza e vendita ricambi per veicoli industriali, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI. Rif. SUAP n. 3026/2024 Prat. Sinadoc n. 30354/24
Proposta	n. PDET-AMB-2025-344 del 20/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno GENNAIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di Sassuolo (MO), Via Radici in Piano, richiesta dalla ditta EVICARRI SPA - BENEFIT, per l'attività di assistenza e vendita ricambi per veicoli industriali, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI.

Rif. SUAP n. 3026/2024

Prat. Sinadoc n. 30354/24

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in data 12/08/2024 (Prat. SUAP 3026/2024/SUAP, Prot. Generale 27864) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 148918 del 13/08/24 dal procuratore speciale dell'impresa EVICARRI SPA - BENEFIT (P.IVA 01922620354), con sede legale in Via Renato Cartesio n. 33/F, Loc. Bagno, Reggio Emilia (RE), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di assistenza e vendita ricambi per veicoli industriali svolta presso l'impianto ubicato in Via Radici in Piano, Comune di Sassuolo (MO) sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;
- Delibera dell’Assemblea Consortile n.9 del 24 luglio 2006 - approvazione del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell’AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 160088 del 05/09/24, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 180667 del 07/10/24, consentendo l’avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 191673 del 23/10/24, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l’acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell’AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune di Sassuolo e Gestore del SII HERA SPA;
- sono inoltre pervenute dalla ditta, tramite SUAP, integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n. 213869 del 26/11/24;
- entro i termini perentori fissati con l’indizione della Conferenza, il Comune di Sassuolo non ha espresso il proprio parere in merito agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali e, ai sensi dell’articolo 14-bis della L. n. 241/1990, se ne intende acquisito l’assenso;
- in conformità con quanto previsto dall’articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito il parere / contributo istruttorio funzionale all’adozione dell’AUA di seguito indicato:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SPA, protocollo n. 102737 del 02/12/24 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 218029 del 02/12/24;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito il parere / contributo istruttorio

NON funzionale all'adozione dell'AUA di seguito indicato:

- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in pubblica fognatura espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 220724 del 05/12/2024;

PRECISATO che il suddetto contributo istruttorio da parte del Presidio Territoriale Arpae di Maranello - Pavullo, espressosi in materia di non competenza propria circa gli scarichi idrici in pubblica fognatura, in risposta alla attivazione/richiesta da parte di Arpae SAC di cui al prot. Arpae n. 191673 del 23/10/24, avanzata in base agli elementi documentali a disposizione, che hanno addotto, quale recapito terminale degli scarichi delle acque di prima pioggia, il corpo idrico superficiale, è stato emesso a seguito del recepimento in corso d'opera, mediante SUAP, della documentazione integrativa volontaria della ditta di cui al prot. Arpae n. 213869 del 26/11/24, concernente planimetria scarichi di dettaglio, tesa a correggere il percorso e la destinazione ultima (pubblica fognatura e non più corpo idrico superficiale) del refluo trattato relativo alle acque di prima pioggia;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, ai sensi della L. n. 447/1995 e del DPR n. 227/2011, ha dichiarato il non superamento dei limiti stabiliti dalla normativa di settore come da valutazione del tecnico abilitato in acustica datata 14/01/2022, allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000; pertanto con l'AUA non si rende necessario il rilascio del Nulla Osta acustico; resta tuttavia inteso che:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione di Valutazione di Impatto acustico;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- il titolare deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta EVICARRI SPA - BENEFIT (P.IVA 01922620354) nella persona del suo Rappresentante pro

tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di Sassuolo, Via Radici in Piano, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Sassuolo
TUTELA DELLE ACQUE	A6 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune di Sassuolo

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura", con acclusa planimetria di riferimento;
 - Allegato A6 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque di prima pioggia/ dilavamento in pubblica fognatura", con acclusa planimetria di riferimento;
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
6. di FARE SALVA l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA; qualora sia necessario, è responsabilità della ditta presentare all'autorità competente specifiche modifica all'AUA ai fini dell'adeguamento dell'impianto a tali norme/discipline;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. di INFORMARE che le norme settoriali rimangono valide per quanto non previsto o regolato dal DPR n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'articolo 1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale,

nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Modena per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Valentina Beltrame

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI SASSUOLO**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta EVICARRI SPA - BENEFIT, nello stabilimento di Via Radici in Piano, Sassuolo (MO), intende svolgere l'attività di assistenza e vendita ricambi per veicoli industriali.

Il ciclo produttivo prevede il ricevimento ed accettazione automezzi, riparazione meccanica, lavaggio dei veicoli.

Relativamente agli scarichi idrici, la presente autorizzazione si riferisce al sistema di raccolta e gestione delle acque costituito dai seguenti elementi:

- le acque reflue provenienti dall'autolavaggio ed eventualmente dalle fosse dell'officina sono raccolte e pretrattate mediante dissabbiatura e disoleazione, poi subiscono trattamento di bio-ossidazione e attraversamento su letti a materiale inerte e attivo, per scaricare, previo passaggio in pozzetto fiscale di ispezione e campionamento, in raccordo con la linea di scarico dedicata al convogliamento delle acque reflue domestiche (servizi igienici) e delle acque reflue di prima pioggia (area di parcheggio post intervento autotreni), nella pubblica fognatura per acque miste di Via dell'Artigianato.

Le acque derivanti dall'autolavaggio e dalle fosse di lavorazione dell'officina, afferenti al punto di scarico terminale, sono classificate come **"acque reflue industriali"**, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della DGR 1053/2003.

ISTRUTTORIA

Dall'esame della documentazione ed in considerazione dei pareri/contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio ed elencati nel dettaglio nell'atto di determina, si rileva quanto segue:

VISTO il parere favorevole condizionato in merito agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SPA, di cui si riporta nel seguito l'istruttoria.

La ditta EVICARRI SPA BENEFIT – stabilimento sito in Via Radici in Piano, Comune di Sassuolo (MO) - svolgerà attività di magazzino ricambi e officina per autocarri con autolavaggio e relativamente agli scarichi idrici avrà la seguente configurazione.

La ditta svolgerà attività di assistenza e riparazione di autocarri ed il ciclo produttivo prevederà il ricevimento ed accettazione automezzi, riparazione meccanica, lavaggio dei veicoli. Presso lo stabilimento saranno presenti servizi igienici e sala mensa che origineranno acque reflue trattate da fosse Imhoff e degrassatore; tali scarichi saranno veicolati in una condotta per acque nere interna collegata alla fognatura pubblica per acque miste di Via dell'Artigianato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 1053/03 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO4 di Modena, le acque reflue sopra descritte sono classificate come acque reflue domestiche.

Le acque reflue provenienti dall'autolavaggio e dall'officina saranno sottoposte ai trattamenti preliminari di dissabbiatura e disoleazione affinché le sostanze sedimentabili ed oleose non producano un effetto inibitore alla biomassa contenuta nell'impianto di depurazione con perdita sul rendimento depurativo dello stesso. Dopo i pretrattamenti i reflui affluiranno all'impianto a bio – ossidazione dove attraverseranno un letto percolatore mentre in controcorrente verrà insufflata aria compressa a bassa pressione; sulla superficie del

materiale di riempimento costituente il letto percolatore si creerà una pellicola biologica mantenuta attiva dall'ossigeno che la attraversa che andrà a demolire le sostanze inquinanti ed uno schiumatore di superficie provvederà ad evacuare le morchie amorfe e non più attive che si staccheranno dal materiale di supporto inviandole alla vasca di dissabbiatura. I materiali depositati nel separatore fanghi e nel separatore oli saranno smaltiti tramite ditte autorizzate mentre il refluo in uscita dal processo depurativo sarà veicolato in un pozzetto di campionamento e successivamente convogliato alla fognatura pubblica per acque miste di Via dell'Artigianato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 1053/03 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO4 di Modena, le acque reflue trattate dal depuratore sopra descritto sono classificate come acque reflue industriali.

Le acque meteoriche captate dai pluviali e dalle caditoie presenti nelle restanti aree dei piazzali dello stabilimento verranno veicolate ad una vasca di laminazione e successivamente scaricate nel torrente Fossa.

Si emette, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. [con prescrizioni].

CONSIDERATO che il Comune di Sassuolo, ente competente in merito allo scarico in fognatura, non ha espresso il proprio parere in merito a scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali e se ne intende acquisito l'assenso, ai sensi della normativa.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE INDUSTRIALI, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta EVICARRI SPA - BENEFIT, per lo stabilimento localizzato in Via Radici in Piano, Comune di Sassuolo (MO), **è autorizzato a scaricare le acque reflue industriali in pubblica fognatura**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi (allegata al presente atto) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

- 1) Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
- 2) I limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 3) Il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali generate dall'autolavaggio e dall'officina deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e campionamenti da parte degli organi di controllo, e deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
- 4) A cura del gestore della ditta deve provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e dei sistemi di trattamento a mezzo autospurgo e la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 5) È fatto obbligo presentare ad HERA SPA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA SPA provvederà all'acquisizione dei dati qualitativi descrittivi delle acque reflue scaricate attraverso le analisi di campioni di acque reflue industriali prelevate da propri incaricati, secondo i criteri stabiliti nel contratto di scarico.
- 6) È vietata l'immissione anche occasionale ed indiretta nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento ATO4 del Servizio Idrico Integrato.

- 7) L'esercizio nell'insediamento di attività diversa comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e/o conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente per l'eventuale modifica di quanto autorizzato.
- 8) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Sassuolo e ad HERA SPA Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Documenti allegati: Planimetria acque reflue - prot. Arpae n. 213869 del 26/11/24

ALLEGATO A6

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI SASSUOLO**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta EVICARRI SPA - BENEFIT, nello stabilimento di Via Radici in Piano, Sassuolo (MO), intende svolgere l'attività di assistenza e vendita ricambi per veicoli industriali.

Il ciclo produttivo prevede il ricevimento ed accettazione automezzi, riparazione meccanica, lavaggio dei veicoli.

Relativamente agli scarichi idrici, la presente autorizzazione si riferisce al sistema di raccolta e gestione delle acque costituito dai seguenti elementi:

- le acque meteoriche provenienti dall'area di parcheggio di post intervento degli autotreni sono raccolte e trattate mediante sistema depurativo consistente in pozzetto scolmatore, che smista le acque di prima pioggia dalle successive di seconda pioggia, bacino di accumulo e separatore oli (dotato di filtro a coalescenza), per scaricare, previo passaggio in pozzetto fiscale di ispezione e campionamento, in raccordo con la linea di scarico dedicata al convogliamento delle acque reflue domestiche (servizi igienici), che a sua volta va a raccordarsi alla linea di smaltimento delle acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio e dalle fosse di lavorazione dell'officina, nella pubblica fognatura per acque miste di Via dell'Artigianato.
- le acque di seconda pioggia defluiscono nel pozzetto di campionamento ad esse dedicato e, successivamente, alla condotta interna che raccoglie le acque meteoriche, scaricandole, dopo laminazione, nel torrente Fossa.

Le acque meteoriche provenienti dall'area di parcheggio di post intervento degli autotreni, afferenti al punto di scarico terminale, sono classificate come **"acque reflue di prima pioggia"**, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della DGR 286/2005 e DGR 1860/2006.

ISTRUTTORIA

Dall'esame della documentazione ed in considerazione dei pareri/contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio ed elencati nel dettaglio nell'atto di determina, si rileva quanto segue:

VISTO il parere favorevole condizionato in merito agli scarichi di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SPA, di cui si riporta nel seguito l'istruttoria.

La ditta EVICARRI SPA BENEFIT – stabilimento sito in Via Radici in Piano, Comune di Sassuolo (MO) - svolgerà attività di magazzino ricambi e officina per autocarri con autolavaggio e relativamente agli scarichi idrici avrà la seguente configurazione.

La ditta svolgerà attività di assistenza e riparazione di autocarri ed il ciclo produttivo prevederà il ricevimento ed accettazione automezzi, riparazione meccanica, lavaggio dei veicoli. Presso lo stabilimento saranno presenti servizi igienici e sala mensa che origineranno acque reflue trattate da fosse Imhoff e degrassatore; tali scarichi saranno veicolati in una condotta per acque nere interna collegata alla fognatura pubblica per acque miste di Via

dell'Artigianato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 1053/03 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO4 di Modena, le acque reflue sopra descritte sono classificate come acque reflue domestiche.

Le acque reflue, generate dal dilavamento della superficie di 1000 mq esterna allo stabilimento destinata al parcheggio degli autotreni, saranno processate tramite un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia costituito da pozzetto scolmatore, bacino di accumulo e bacino di separazione oli e benzine. Il pozzetto scolmatore dovrà separare le acque di prima pioggia dalle successive di seconda pioggia: la prima pioggia dovrà defluire nel bacino di accumulo dove raggiunto il livello massimo il flusso in ingresso sarà interrotto da una valvola antiriflusso; le acque di seconda pioggia potranno defluire nel pozzetto di campionamento ad esse dedicato e successivamente alla condotta interna che raccoglie le acque meteoriche scaricandole, dopo laminazione, nel torrente Fossa. Al termine dell'evento piovoso entrerà in funzione il dispositivo di allontanamento delle acque di prima pioggia, dispositivo costituito da un timer attivato da interruttore a galleggiante ed elettropompa. Il funzionamento graduale e costante dell'elettropompa nell'arco delle 48-72 ore successive all'evento meteorico assicurerà il funzionamento regolare della sezione di disoleazione impedendo la formazione di turbolenze dannose alla separazione degli oli e sostanze leggere dall'acqua. Il disoleatore sarà dotato di un filtro a coalescenza per la separazione delle sostanze leggere dall'acqua tramite flottazione. Il refluo in uscita dal sistema di trattamento descritto verrà convogliato in un pozzetto per il campionamento delle acque di prima pioggia e successivamente sarà collegato alla condotta interna che scarica le acque nere alla pubblica fognatura per acque miste di Via dell'Artigianato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 285/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO4 del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue provenienti dal sistema di trattamento sopra descritto sono classificate come acque reflue di prima pioggia.

Le acque meteoriche captate dai pluviali e dalle caditoie presenti nelle restanti aree dei piazzali dello stabilimento verranno veicolate ad una vasca di laminazione e successivamente scaricate nel torrente Fossa.

Si emette, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. [con prescrizioni].

CONSIDERATO che il Comune di Sassuolo, ente competente in merito allo scarico in fognatura, non ha espresso il proprio parere in merito a scarichi in pubblica fognatura di acque reflue di prima pioggia e se ne intende acquisito l'assenso, ai sensi della normativa.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta EVICARRI SPA - BENEFIT, per lo stabilimento localizzato in Via Radici in Piano, Comune di Sassuolo (MO), **è autorizzato a scaricare le acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi (allegata al presente atto) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

- 1) Lo scarico delle acque reflue di prima pioggia deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
- 2) I limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 3) Il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue di prima pioggia provenienti dall'area di parcheggio di post intervento degli autotreni deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e campionamenti da parte degli organi di controllo, e deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

- 4) A cura del gestore della ditta deve provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e dei sistemi di trattamento a mezzo autospurgo e la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 5) È fatto obbligo presentare ad HERA SPA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA SPA provvederà all'acquisizione dei dati qualitativi descrittivi delle acque reflue scaricate attraverso le analisi di campioni di acque reflue di prima pioggia prelevate da propri incaricati, secondo i criteri stabiliti nel contratto di scarico.
- 6) È vietata l'immissione anche occasionale ed indiretta nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento ATO4 del Servizio Idrico Integrato.
- 7) L'esercizio nell'insediamento di attività diversa comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e/o conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente per l'eventuale modifica di quanto autorizzato.
- 8) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Sassuolo e ad HERA SPA Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Documenti allegati: Planimetria acque reflue - prot. Arpae n. 213869 del 26/11/24

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.